



ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 05/05/2025
SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: REPARTO COMANDO SEGRETERIA

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI VOLTI A SUPERARE E PREVENIRE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA, NONCHÉ PER LA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, PER TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DELLA POPOLAZIONE, IL BENE GIURIDICO DELLA SICUREZZA URBANA e PREVENIRE FENOMENI CRIMINOSI O DI ILLEGALITA'

IL SINDACO

VISTO:

- l'art. 5, commi 5 e 7bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze emanate dal Sindaco;
- l'art. 54, commi 4 e 4bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che contiene disposizioni e norme per prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastando l'insorgenza di fenomeni criminosi o di illegalità, anche legati all'abuso di *alcohol* o all'uso di sostanze stupefacenti;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13/07/2015, n. 43, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 45, del 17 ottobre 2022, esecutiva, e dunque efficace ai sensi di legge;
- il Decreto Legge 03/08/2007, n. 117, convertito nella Legge 02/10/2007, n. 160 che contiene disposizioni e norme in materia di tutela della salute in relazione all'assunzione di sostanze alcoliche, nonché la Legge 125 del 30 marzo 2001 in materia di *alcohol* e di problemi alcolcorrelati;

PREMESSO che:

L'impianto normativo delineato è finalizzato a promuovere interventi e strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, sia per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Le azioni e disposizioni consentono anche di intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Altresì, i provvedimenti del Sindaco sono adottati per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, fronteggiando, anche preventivamente, l'insorgenza di fenomeni criminosi o di illegalità, anche legati all'abuso di sostanze alcoliche o all'uso di stupefacenti.

È, così, consentito intervenire per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché per limitare gli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

RILEVATO che:

Nell'area della stazione ferroviaria di Gallarate e, segnatamente, nelle seguenti strade: piazza Giovanni XXIII, via Cesare Beccaria, via XXV Aprile, via Alberico Albricci, via Luigi Borghi, via Ivrea, via Bernardino Ferni, via Sciaré, via Ferrucci, via Bergamo e nell'area di collegamento delle vie Cavour e Borghi (portici), densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da molteplici attività artigianali alimentari ed esercizi di vicinato, numerose persone, anche senza fissa dimora, si ritrovano in orari serali/notturni;

Nella predetta area le persone così riunite sono motivo di preoccupazione per i residenti, di disturbo del riposo e della tranquillità, nonché causa di timore per l'incolumità personale, anche in ragione del consumo di bevande alcoliche o per l'assembramento ozioso o di bivacco;

Similmente, nelle zone del centro storico cittadino e, segnatamente, nelle seguenti strade: Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, via Don Minzoni, Piazza Ponti, via San Giovanni Bosco, via Turati, via Mazzini, via Manzoni, Corso Italia, Largo Camussi, via Cavour, via Cantoni, via Chiesa, via Della Pace, largo Donatori del Sangue, via Poma, via Sant'Antonio, piazza Guenzati, via San Francesco via Trombini, via Teatro, via Castelli, via Verdi, Piazzetta San Pietro, via della Pretura, via Mercanti, vicolo dei Fiori, nonché in Piazza Risorgimento ed in via Puricelli, tutte aree ove si ha la presenza di numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attività artigianali alimentari ed esercizi di vicinato, e distributori automatici, in orari serali/notturni, si sono riscontrati fenomeni di "mala - movida" di cui si rendono protagonisti gruppi di giovani, che, con condotte violente o comunque aggressive e moleste, o con immotivato stazionamento, turbano la civile e pacifica convivenza; Tali persone, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche o superalcoliche, importunano i passanti generando percezione di insicurezza ed apprensione, a volte con grida e schiamazzi, anche a seguito di comportamenti contrari al decoro ed alla pubblica decenza, creano motivo di blocco per i veicoli in circolazione, evidenziati anche da esposti dei residenti ed accertati dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, che ripetutamente sono intervenute anche a seguito di richiesta da parte degli stessi cittadini;

Le precedenti ordinanze sindacali n. 5 del 05/06/2024, n. 8 del 26/07/2024 e n. 11 del 16/10/2024, che hanno previsto limitazioni alla somministrazione ed alla vendita per asporto e consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, hanno consentito, nel periodo di vigenza, di migliorare sensibilmente le condizioni di vivibilità nell'area della Stazione ferroviaria, che, a fronte del divieto, ha visto un decremento delle fattispecie proprie del degrado urbano;

In particolare, l'ordinanza sindacale n. 8 del 26/07/2024, estendendo l'area di validità anche alla zona centrale della città, ha permesso di rispondere opportunamente all'esigenza di sicurezza richiesta dai fruitori di tali luoghi, siano essi residenti, commercianti o utilizzatori degli spazi pubblici;

Infine, l'ordinanza sindacale n. 11 del 16/10/2024 ha permesso di contrastare anche la detenzione di strumenti spesso utilizzati per l'offesa alle persone (bottiglie in vetro), differenziando le fattispecie di limitazione alla vendita e somministrazione dalla detenzione di contenitori che spesso vengono abbandonati al suolo;

Tuttavia, le recenti segnalazioni dei residenti, nonché i riscontri pervenuti dagli operatori delle forze di polizia, anche locale, hanno evidenziato situazioni di assembramento, in particolare nell'area adiacente alla Stazione ferroviaria, che generano timore per l'incolumità e ledono il bene della sicurezza urbana;

Si rende, così, ora necessario provvedere al fine di vietare il consumo di bevande alcoliche e l'utilizzo di contenitori di vetro sia nell'area della stazione ferroviaria che nelle strade rientranti nelle zone meritevoli di maggiore tutela del bene pubblico della sicurezza urbana, come individuate dall'art. 30**bis**, lettere c), comprese via XX Settembre, via Mazzini e via San Giovanni Bosco, d) ed e), comprese via Puricelli e Piazzale Europa, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nonché per limitare, nell'area ove insiste la Stazione ferroviaria ed in determinate strade del centro cittadino, forme di assembramento idonee a pregiudicare la libera fruibilità dei luoghi;

Le aree individuate sono state inserite, con modifica al Regolamento di Polizia Urbana, tra le aree di cui al D.L. 14/2017, conv. con L. 48/2017, artt. 9 e 10, a norma dei quali i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9, ed è così fatto divieto a chiunque di stationare o di occupare spazi in modo tale da impedire l'accessibilità e la fruizione di zone della città che, per la particolare delicatezza e l'elevata necessità di garantirne la libera fruibilità, abbisognano di una protezione accentuata del decoro e della vivibilità.

Pertanto, la violazione della presente Ordinanza costituisce altresì violazione del divieto di stationare o di occupare spazi in modo tale da impedirne l'accessibilità e la libera fruizione, e comporterà, per i consumatori delle bevande alcoliche, o per gli autori dell'assembramento, l'allontanamento dall'area per 48 ore, formalizzato in un ordine scritto in cui verrà specificata la durata del provvedimento, nonché l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;

Di particolare rilievo appare anche il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bottiglie in vetro, che, spesso, finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Il D.L. 201/2011, recante *"disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito nella Legge 214/2011, nel fissare il principio della libera apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possono essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, *ivi* incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

Come ricordato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 220/2014), non è precluso al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, così come in caso di lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

VISTO che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare il decoro della città e la sicurezza urbana e partecipare alla sicurezza e tranquillità pubblica, contrastando quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita e ledono la salute e la sicurezza dei residenti o fruitori dei luoghi, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza, rimuovendo, al contempo, le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici;

RILEVATA l'urgente necessità volta a superare la situazione di incuria, di degrado del territorio e dell'ambiente ed il pregiudizio alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree individuate;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire con un apposito provvedimento a tutela della sicurezza urbana;

RITENUTO, inoltre, necessario graduare il provvedimento attraverso livelli di tutela differenziati per diverse aree e periodi temporali, per rispondere più adeguatamente alla diversità dei fenomeni riscontrati;

CONSIDERATO, inoltre, necessario adottare i provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione, vendita e consumo di alcolici che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che il consumo di bevande alcoliche o bevande in contenitori di vetro potrebbe indurre ad episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione di un elevato numero di bottiglie, i cui frammenti in caso di rottura, quali anche potenziali corpi contundenti, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone, come, peraltro, già rilevato in occasione di interventi svolti dalla Polizia Locale;

RILEVATO, inoltre, che l'assembramento di persone, in particolare nell'area della Stazione ferroviaria costituisce concreto e fondato motivo di timore per l'incolumità dei fruitori del luogo, quando svolto in modalità tali, per il numero di persone o le modalità dello stazionamento, da compromettere la libera fruibilità del luogo.

NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato,

ORDINA

- ai titolari o gestori di attività artigianali per la preparazione di alimenti, nonché dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, dei distributori automatici e di attività commerciali di ogni genere, insediati nell'area della stazione ferroviaria di Gallarate (VA) e, segnatamente, nelle seguenti strade: piazza Giovanni XXIII, compresi i portici, via Cesare Beccaria, via XXV Aprile, via Alberico Albricci, via Luigi Borghi, via Ivrea, via Bernardino Ferni, via Sciarè, via Ferruccio, via Bergamo e nell'area di collegamento delle vie Cavour e Borghi (portici);
- ai titolari o gestori di attività artigianali per la preparazione di alimenti, nonché dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, dei distributori automatici e di attività commerciali di ogni genere, insediati nelle strade rientranti nelle zone meritevoli di maggiore tutela per la sicurezza urbana, come individuate dall'art. 30**bis**, lettera c), comprese via XX Settembre, via Mazzini e via San Giovanni Bosco, lettera d) e lettera e), comprese via Puricelli e Pizzale Europa, descritte nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dal venerdì 9 maggio (ore 17) all'8 giugno (ore 6) il divieto:

- **di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- **di somministrazione e di vendita per asporto in contenitori di vetro di bevande analcoliche.**

ORDINA altresì

dal 9 maggio al 31 agosto 2025 di **vietare a chiunque**, nella stessa fascia oraria e nelle medesime aree:

- **la detenzione od il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- **la detenzione od il consumo anche di bevande analcoliche, qualora in contenitori di vetro.**

Quanto sopra fatto salvo il mero trasporto di bevande chiuse, in transito, per accedere alle abitazioni private e fatti salvi i servizi di *delivery* che transitano nelle già menzionate aree.

In deroga ai divieti sopra citati, è consentita per i pubblici esercizi la somministrazione, ai clienti seduti ai tavoli, di bevande di qualsiasi gradazione, così come è consentita la somministrazione in occasione di eventi regolarmente organizzati ed autorizzati per un limitato periodo e spazio.

ORDINA inoltre

dal 9 maggio al 31 agosto 2025, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, nell'area della stazione ferroviaria di Gallarate (VA) e, segnatamente, nelle seguenti strade: piazza Giovanni XXIII, compresi i portici, via Cesare Beccaria, via XXV Aprile, via Alberico Albricci, via Luigi Borghi, via Ivrea, via Bernardino Ferni, via Sciarè, via Ferruccio, via Bergamo, via Cavour e nell'area di collegamento delle vie Cavour e Borghi (portici); nonché nell'area del centro cittadino, limitatamente alle seguenti strade: Piazza Garibaldi, piazzetta San Pietro, via Castelli, via Don Minzoni, via Teatro – Sironi, Piazza Risorgimento, via Puricelli, il **divieto di assembramento** con modalità che ledono il bene giuridico della sicurezza urbana o possono suscitare timore per l'incolumità delle persone o intralcio alla circolazione, compromettendo la libera fruibilità dei luoghi. Costituiscono sempre forme di assembramento vietate quelle realizzate sedendosi su marciapiedi, gradini o sporgenze posti/e in strade, piazze o adiacenti agli immobili, nonché quelle in cui è presente musica o vengono consumate bevande o vengono perpetrati schiamazzi / urla o che costituiscono motivo di timore per l'integrità dei veicoli, nonché la permanenza adiacente a monumenti o immobili pubblici o privati.

AVVERTE che:

- È fatta salva l'applicazione delle norme penali e, in particolare, quanto previsto per chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria (*cd* blocco stradale), anche con il proprio corpo, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, come modificato dal decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, e dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48;
- In caso di violazione della presente Ordinanza, i titolari o gestori di attività artigianali per la preparazione di alimenti, nonché dei pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici e di attività commerciali di ogni genere, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, sono soggetti al pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n.689 (pagamento in misura ridotta: € 1.000,00), ai sensi del comma 7**bis**.1, art. 50 T.U.E.L.;
- qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- i detentori o consumatori delle bevande in violazione delle prescrizioni della presente Ordinanza, nonché gli autori degli assembramenti sopra richiamati, sono puniti, ai sensi dell'art. 7bis T.U.E.L., con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 € (pagamento in misura ridotta: € 50), ed applicazione dell'art. 20, Legge 689/1981;
- le violazioni così commesse sono considerate fattispecie di limitazione della libera fruibilità dei luoghi e, pertanto, è applicato l'ordine di allontanamento per 48 ore ai sensi del D.L. 14/2017, conv. in L. 48/2017 e la relativa sanzione pecuniaria;
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE che:

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, con efficacia notiziale, e sul sito istituzionale dell'ente nonché diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, per tutto il tempo di validità della stessa.

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al Sig. Prefetto di Varese, dando atto che esso cessa ogni effetto alla data del 31/08/2025.

Nell'area della Stazione potrà essere apposta segnaletica semplificata che renda avviso dei divieti vigenti.

Copia della presente Ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva e diretta competenza, con particolare riguardo ad eventuali fenomeni di assembramento e problematiche di sicurezza nonché di ordine pubblico, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Polizia Ferroviaria, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Gallarate, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Gallarate, 05/05/2025

Il Sindaco

CASSANI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)